



-6362/16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -
- Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Fallimento.  
Decreto del  
Tribunale  
avverso  
provvedimento  
del G.D. di  
reiezione  
della  
richiesta di  
ottenere in  
prededuzione  
compenso  
professionale.  
Ricorso ex  
art.111  
Cost.  
Inammissibilità.

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 425/2010

**SENTENZA**

Cron. 6362  
C.I.  
Rep.

sul ricorso 425-2010 proposto da:

ANTONIO (c.f.

, giusta

procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

2110

contro

FALLIMENTO EDILTECNICA S.N.C. DI

ANTONIO E

FILOMENA;


- intimato -

h

avverso il decreto del TRIBUNALE di SANT'ANGELO DEI  
LOMBARDI, depositato il 16/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. ROSA  
MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha  
concluso per l'inammissibilità del ricorso (Sent.  
Cass. 17839/2005).



h

### Svolgimento del processo

Con decreto depositato il 16/10/2009, il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ha respinto il reclamo dell'avv. Antonio T. avverso il decreto del G.D. del Fallimento Ediltecna s.n.c. di Antonio e Filomena, di rigetto della richiesta del di ottenere in prededuzione il pagamento del compenso di euro 5947,88 per l'attività professionale giudiziale resa nell'interesse della Procedura, e specificamente, riconosciuto come spese di lite a favore del Fallimento a carico della soccombente Banca Popolare dell'Irpinia scrl e da questa corrisposte a mezzo di assegno circolare.

Nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che, alla stregua della formulazione di cui all'art.111 l.f. applicabile *ratione temporis*, nella formulazione anteriore al d.lgs.5/06, anche i crediti prededucibili devono sottostare alla regola del riparto, quindi possono essere soddisfatti solo dopo la liquidazione dell'attivo, salva la possibilità del pagamento mediante riparto parziale, ex art.113 l.f., ove vi sia la sufficiente certezza che le somme residue siano sufficienti a soddisfare altri creditori secondo l'ordine di legge; che nel provvedimento del G.D. si dava atto dell'impossibilità di procedere al pagamento anticipato stante il parere del Curatore, che aveva precisato che nel libretto intestato alla Procedura vi erano solo 11.000,00 euro; che non era invocabile

h

l'art.146, 3° comma, d.p.r. 115/2002, come risultante a seguito della sentenza della Corte cost. 146/2006, in tema di anticipazione da parte dell'Erario, in caso di totale incapienza della Procedura, delle spese ed onorari degli ausiliari del giudice, non potendosi annoverare tra questi il difensore della Procedura, né potendosi assimilare a tale procedimento quello avente ad oggetto la verifica dei presupposti per il pagamento anticipato di un credito della massa.

Ricorre avverso detta pronuncia ex art.111 Cost. l'avv. con ricorso affidato a quattro motivi.

Il Fallimento non ha svolto difese.

#### Motivi della decisione

1.1.- Col primo mezzo, il ricorrente si duole della pronuncia impugnata per avere ritenuto applicabile l'art.111 l.f. previgente a fronte della ritenuta applicabilità dell'art.111 bis l.f. da parte del G.D., quindi con violazione del giudicato interno.

1.2.- Col secondo, si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta operatività della previgente disciplina ex art.111 l.f. e richiama la pronuncia della S.C. 15671/07.

1.3.- Col terzo, denuncia che, nel caso, il decreto di liquidazione del G.D. riguarda un credito già accertato e liquidato in sentenza, soddisfatto dal debitore, di talchè deve ritenersi che si tratti di un rimborso vincolato.


h

1.4.- Col quarto, fa valere il vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta inapplicabilità dell'art.146, 3° comma, d.p.r. 115/02, e si duole altresì del mancato esame della richiesta di pagamento parziale secondo la disponibilità del credito prededucibile.

2.1.- Il ricorso è inammissibile.

Deve infatti ritenersi non impugnabile ex art.111 Cost. il decreto del Tribunale confermativo del provvedimento del G.D. col quale è stata negata l'autorizzazione al pagamento immediato, in quanto detto provvedimento è privo della decisorietà e definitività, potendo essere modificato in ogni momento in cui l'attivo liquidato si palesi sufficiente.

E' appena il caso di precisare che la questione posta nell'odierno giudizio è diversa da quella risolta nella pronuncia 15671/2007, che ha ritenuto ammissibile il ricorso ex art.111 Cost. avverso il decreto del Tribunale, emesso ex art. 26 l. f., di rigetto del reclamo del professionista avverso il decreto di non luogo a provvedere adottato dal giudice delegato, ravvisando in capo al ricorrente l'interesse ad agire per la liquidazione del suo credito, in quanto titolare del diritto soggettivo all'accertamento di un credito certo e liquido, potendo solo in tal modo il creditore verificare, nel prosieguo della procedura, la persistenza eventuale delle condizioni di incapienza del proprio credito giustificative di un



differimento del pagamento o di una graduazione in sede di riparto.

Dunque, nel caso citato, si faceva questione dell'accertamento del diritto, mentre nella fattispecie di cui è causa il ricorrente si duole del diniego del G.D. di autorizzazione al pagamento immediato.

E, sempre la sentenza 15671/2007, ha osservato che l'art.111 u.c. l.f. secondo la formulazione anteriore alla riforma, che stabilisce che i prelevamenti indicati al n. 1 della norma, quelli cioè relativi al pagamento delle spese e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento, cui sono equiparati secondo la comune interpretazione tutti i crediti c.d. prededucibili, sono determinati con decreto dal giudice delegato, può trovare applicazione soltanto in quanto vi sia attivo disponibile; tale graduazione, che non può investire la qualità di credito prededucibile che è in re ipsa in ragione della natura dell'incarico, dovrà essere fatta valere in sede di formazione ed impugnazione del piano di riparto (così la pronuncia 11044/1997); e tali principi sono stati ora accolti dal legislatore della riforma che all'art. 111 bis, ultimi due commi, ha stabilito che i crediti prededucibili liquidi ed esigibili e non contestati possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti, mentre se l'attivo è

h

insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

3.1.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituito l'intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 17 dicembre 2015

Il Presidente

Il Consigliere est.

*R.M. Rivetti*

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Franca Caldarola*

Depositato in Cancelleria

il - 1 APR 2016

**IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO**  
*Franca Caldarola*